

Poste Italiane Spediz. in abb. postale 45% Art. 2 comma 20/B Legge 662/96 - Filiale di Varese Periodico trimestrale

## TAXPIANI E SOCIETARI DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 33



MARIO FEDERICO BONTEMPI

LITUANIA: TRA ZONE ECONOMICHE SPECIALI E VOCAZIONE AGRICOLA, PROSEGUE IL RAPIDO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE

GIANLUIGI D'ALFONSO

IL RECUPERO DEI CREDITI TRIBUTARI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

EMANUELA FUSA

STOCK OPTION

ALFONSO GHINI

EVIDENZIAZIONE, CON IL BILANCIO DELLA CONTROLLATA, DELLA NATURA E DEGLI EFFETTI DELLE DIRETTIVE DELLA HOLDING

AGOSTINO NUZZOLO

IL REGIME FISCALE SPECIALE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO EXTRA-UE

FABIO ANTONACCHIO

LA TASSAZIONE DEI REDDITI D'IMPRESA NEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. I GRUPPI IMMOBILIARI

MARCO VERGANI

LA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA 77/388/CEE CONTRO LE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

GIANLUIGI D'ALFONSO ED EMANUELA FUSA

WORLD NEWS

Mauro Michelini

GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ FRANCESI IN ITALIA E DELLE SOCIETÀ STRANIERE IN FRANCIA

## Gli obblighi delle società francesi in Italia e delle società straniere in Francia

di Mauro Michelini

## Obblighi per le società francèsi in Italia (che non hanno creato una società in Italia: Spa, Srl ecc.)

L'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che regolamenta l'IVA prevede che "i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni all'Agenzia delle entrate...".

Vediamo dunque quali sono le differenti forme giuridiche che le società francesi possono adottare quando desiderano installarsi in Italia.

1. L'ufficio di rappresentanza, la forma più semplice che permette di dare una visibilità all'impresa non consente di esercitare qualunque attività commerciale in Italia. In effetti, questa struttura ha dei limiti: per esempio, potrà assumere personale solo per realizzare ricerche o attività solo a condizione che queste ultime non siano sfruttate in Italia (potrà ad esempio preparare dei buoni d'ordine, ma le fatture e i contratti dovranno essere sottoscritti dalla società madre).

Detto questo, l'ufficio di rappresen-

- tanza non deve né identificarsi a Roma per domandare la partita IVA, né iscriversi alla CCIAA competente per territorio.
- 2. L'identificazione diretta a Roma rappresenta una tappa inevitabile per ogni società straniera che voglia esercitare una attività in Italia senza passare per la creazione di una succursale.

Per fare questo, bisogna riempire il formulario ANR/1 (Identificazione Diretta ai fini IVA di un soggetto non residente), allegare una copia dello statuto e dell'IVA "intracommunautaire", una visura camerale ed una copia del documento d'identità dell'amministratore e spedire il tutto a: Agenzia delle Entrate – Ufficio 6 – Via Canton 10 – 00144 Roma.

Successivamente, bisogna fare la liquidazione dell'IVA secondo un regime mensile o trimestrale (questo dipende dal volume di affari) e pagare l'IVA il 16 di ogni mese (salvo che cada nel fine settimana) compilando il modello F24.

Il pagamento può essere agevolmente eseguito dall'estero in tre modi:

 se non si dispone di un conto presso una banca italiana si può farlo direttamente alla banca d'Italia con un bonifico transfrontaliero denominato "target" a favore della Banca d'Italia – Tesoreria centrale dello stato, riportando nella descrizione del bonifico la causale del versamento:

- se si dispone di un conto presso una banca italiana, si può addebitare direttamente il modello F24 sul proprio conto;
- se si è preliminarmente domandato il codice di accesso all'Agenzia delle entrate si può pagare l'IVA direttamente presso l'amministrazione finanziaria utilizzando il nuovo sistema on line.

**[axPlanning** 

70

ı. 33

In tutti i casi, non c'è alcuna dichiarazione IVA mensile o trimestrale da compilare: solamente alla fine dell'anno occorre inviare una dichiarazione annuale dei dati statistici e una dichiarazione riepilogativa (rispettivamente il 28 febbraio ed il 20 giugno dell'anno seguente).

3. La nomina di un rappresentante fiscale sostituisce l'identificazione diretta a Roma.

Il rappresentante fiscale deve assolvere gli stessi obblighi previsti al punto precedente; deve essere domiciliato fiscalmente in Italia ed è responsabile in solido con la società che egli rappresenta per il pagamento dell'IVA allo stato italiano. In effetti, questa figura non sostituisce interamente la società rappresentata e costituisce—quindi—solamente—un appesantimento degli obblighi amministrativi nella gestione della società.

4. La stabile organizzazione non differisce dall'identificazione diretta a Roma che per le conseguenze della creazione di una entità che giuridicamente l'art. 5 della convenzione francoitaliana considera in quanto tale.

Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi ecc.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi sono gli stessi previsti al punto 2, ad essi occore aggiungere la dichiarazione dei redditi (UNICO – Mod. 760) che bisogna inviare prima del 20 giugno dell'anno che segue la chiusura del esercizio sociale.

Bisogna valutare le differenti situazioni giuridiche (ufficio di rappresentanza, identificazione diretta a Roma, rappresentante fiscale, stabile organizzazione) secondo un procedimento a cascata: quanto più la società estera è impiantata in Italia, tanto più avrà la possibilità di essere considerata come una stabile organizzazione; quanto meno la società estera è impiantata in Italia, tanto più avrà la possibilità di essere considerata come un ufficio di rappresentanza, e solamente se esercita una attività essa avrà l'obbligo di identificarsi direttamente a Roma. Inoltre, questi criteri sono alternativi tra loro: per esempio, una volta creata una stabile organizzazione non si può più nominare un rappresentante fiscale.

Per quanto riguarda la succursale e la filiale, riprendendo il titolo bisogna dire innanzitutto che in Italia la succursale e la filiale corrispondono tutte e due, grosso modo, a strutture non autonome, e cioè dipendenti dalla società madre.

Bisogna fare molta attenzione alle confusioni lessicali, perché la filiale (in Italia) non è altro che quello che i francesi definiscono succursale, mentre la filiale (in Francia) corrisponde in Italia ad una società indipendente (che secondo il diritto italiano può essere una Spa, una Srl ecc.).

Ora, in caso di creazione di una filiale (secondo il lessico francese) in Italia, essa diventa una società completamente autonoma (Spa, Srl ecc.), mentre in caso

Gli obblighi delle società francesi in Italia e delle società straniere in Francia

di creazione di una succursale (secondo il lessico francese) in Italia, secondo gli artt. 2197 e 2508 essa diventa una sede secondaria che comporta l'obbligo di iscriversi alla CCIAA di competenza del luogo di esercizio dell'attività: bisogna quindi compilare i modelli S1, SE e Int.P. Gli obblighi fiscali e dichiarativi della succursale (e anche della filiale intesa come società autonoma di diritto italiano) sono gli stessi previsti ai punti 2 e 4 (UNICO – Mod. 760), ai quali bisogna aggiungere il deposito del bilancio entro il 30 maggio dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale.

## Obblighi per le società straniere in Francia (che non hanno creato una società in Francia: Sarl ecc.)

L'art. 256 I del Codice Generale delle Imposte prevede che sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

L'art. 256 A del Codice Generale delle Imposte prevede che sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto le persone che effettuano in modo indipendente una delle attività economiche menzionate al terzo comma (...tutte le attività di produzione, di commercio, di prestazione di servizi, delle professioni liberali e assimilate...), quali che siano lo status giuridico di queste persone, la loro situatione riguardo alle altre imposte e la forma o la natura del loro intervento.

L'art. 286 I del Codice Generale delle Imposte prevede che tutte le persone soggette all'imposta sul valore aggiunto devono:

1º entro quindici giorni dall'inizio delle operazioni darne comunicazione all'ufficio competente inviando una dichiarazione su modello fornito dall'amministrazione; 2º fornire una dichiarazione con tutte le informazioni relative all'attività professionale.

Vediamo così quali sono le differenti forme giuridiche che possono adottare le società italiane quando desiderano installarsi in Francia.

1. L'ufficio di rappresentanza è la forma più semplice che permette di dare una visibilità all'impresa, ma non consente di esercitare qualunque attività commerciale in Francia; in effetti, questa struttura non ha autonomia giuridica. Per esempio, potrà assumere personale solo per realizzare ricerche o attività, ma solo a condizione che queste ultime non siano sfruttate in Francia; inoltre, potrà preparare dei buoni d'ordine, ma le fatture e i contratti dovranno essere sottoscritti dalla società madre.

Detto questo, l'ufficio di rappresentanza non deve né identificarsi a Parigi per domandare la partita IVA, né iscriversi alla CCIAA competente per territorio.

2. L'identificazione diretta a Parigi rappresenta una tappa inevitabile per ogni società straniera che voglia esercitare una attività in Francia senza passare per la creazione di una succursale.

Per fare questo, bisogna riempire un formulario IMP (Identificazione Diretta ai fini IVA di un soggetto non residente), allegare una copia dello statuto, una copia del documento d'identità dell'amministratore e l'originale o una copia conforme del certificato di attribuzione di partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e spedire il tutto al Centre des Impôts des non-résidents (CINR) – Inspection TVA – 9, rue d'Uzès – TSA 39203 – 75094 PARIS Cedex 02.

Questa iscrizione comporterà l'obbligo di liquidazione dell'IVA compilan-

Il pagamento può essere agevolmente gestito dall'estero in due modi:

- inviando un assegno bancario intestato al Trésor Public da emettere per l'importo del debito aumentato di circa € 20,00 per le spese di incasso assegno estero. Il suddetto assegno dovrà essere spedito unitamente alla dichiarazione CA3;
- tramite bonifico bancario estero a favore della Banque de France titolare del conto CDI Recette Entreprises Etrangères. Il bonifico dovrà essere effettuato tenendo conto delle spese di incasso della banca estera.

Occorre che i pagamenti vengano eseguiti con un certo anticipo rispetto alla scadenza (3-5 giorni), in quanto il CDI Recette Entreprises Etrangères considera nei termini solo i pagamenti avvenuti tramite assegno bancario spedito con un timbro postale antecedente il giorno 24 o con valuta dell'operazione entro lo stesso termine nel caso del tramite bonifico bancario.

Non esistono dichiarazioni annuali riepilogative da presentare.

C'è la possibilità di dare una procura ad un soggetto residente nel territorio dello Stato il quale fungerà da "mandataire" (mandato senza rappresentanza); la procura permette al "mandataire" di firmare i documenti e le dichiarazioni in nome e per conto del dichiarante. Questo implica la responsabilità civile contrattua-

- le tra le parti, ma la responsabilità fiscale resta in capo al soggetto dichiarante.
- La nomina di un rappresentante fiscale è d'obbligatoria solamente nel caso di tassazione delle plusvalenze immobiliari nei confronti di soggetti non residenti.
- 4. La stabile organizzazione non differisce dall'identificazione diretta a Parigi che per le conseguenze della creazione di una entità che giuridicamente l'art. 5 della convenzione francoitaliana considera in quanto tale.

Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi ecc.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi sono gli stessi previsti al punto 2; a essi occore aggiungere la dichiarazione dei redditi (modello 2065) che bisogna inviare prima del 30 aprile dell'anno che segue la chiusura del esercizio sociale; cambia però l'ufficio competente, che non sarà più l'ufficio dei non residenti di Parigi, bensì il Centro delle Imposte dove sono situati il cantiere, la fabbrica, l'ufficio ecc.

Bisogna valutare le differenti situazioni giuridiche (ufficio di rappresentanza, identificazione diretta a Parigi, stabile organizzazione) secondo un procedimento a cascata: quanto più la società estera è impiantata in Francia, tanto più avrà la possibilità di essere considerata come una stabile organizzazione; quanto meno la società estera è impiantata in Francia, tanto maggiormente avrà la possibilità di essere considerata come un ufficio di rappresentanza, e solamente se esercita una attività essa avrà l'obbligo di identificarsi direttamente a Parigi. Inoltre, questi criteri sono alternativi tra loro: per esempio, una volta creata una stabile

xPlanning

72

Gli obblighi delle società francesi in Italia e delle società straniere in Francia

organizzazione non si può più mantenere l'identificazione diretta a Parigi.

Per quanto riguarda la succursale e la filiale, riprendendo il titolo bisogna dire innanzitutto che in Francia la succursale e la filiale non corrispondono tutte e due, grosso modo, a strutture non autonome, cioè dipendenti dalla società madre.

Infatti bisogna fare molta attenzione alle confusioni lessicali: mentre in Italia la filiale non è altro che quello che i francesi definiscono succursale, cioè una struttura non autonoma dalla casa madre, in Francia la filiale corrisponde a quello che in Italia è una società a tutti gli effetti indipendente (che secondo il diritto italiano può essere una Spa, una Srl ecc.).

Ora, in caso di creazione di una succursale (secondo il lessico italiano) in Francia, essa diventa una sede secondaria che comporta l'obbligo di iscriversi alla Camera di Commercio di competenza del luogo di esercizio dell'attività per ottenere il codice RCS: bisogna quindi compilare il modello MO.

Per l'iscrizione bisognerà fornire la seguente documentazione:

- due copie dello statuto della società estera (in originale e tradotto in francese);
- due copie del verbale d'assemblea o
   della lettera di nomina del rappresentante in Francia tradotte in francese;
- due buste già affrancate indirizzate alla società stessa alle tariffe in vigore.

I pagamenti da effettuare sono i seguenti:

- all'ordine del Greffe du tribunal de Commerce con assegno per € 76,19 (per la creazione);
- all'ordine del Greffe du tribunal de Commerce con assegno per € 7,77 (per il deposito);

trattamento di queste formalità).

Gli obblighi fiscali e dichiarativi della succursale sono quelli previsti ai punti 2 e 4 (CA3 trimestrale al CDI competente per territorio e dichiarazione delle imposte sulle società 2065) ai quali bisogna

- all'ordine della Camera di Commer-

cio € 91,00 (per il servizio reso per il

ste sulle società 2065) ai quali bisogna aggiungere il deposito del bilancio entro il 30 aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale al "Greffe du Tribunal" competente per territorio.

Nei casi previsti ai punti 4 e 5 bisogna prevedere <u>la stampa</u> del libro giornale, dei mastri e del libro inventari; non sono richieste stampe dei libri IVA.

Ancora per i casi previsti ai punti 2, 4 e 5, non bisogna dimenticare che in Francia esiste una soglia di € 100.000,00 al disotto della quale non è necessario provvedere alla redazione dell'Intrastat (in Francia DEB) per le importazioni; per le esportazioni, come in Italia, non esistono esoneri. Le dichiarazioni devono essere presentare obbligatoriamente con frequenza mensile.